

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1732-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RUFFINO)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si propone la conversione unifica - per il solo anno 1989 - i termini per la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti persone giuridiche, al 30 maggio 1989. In base alle norme vigenti, infatti, i termini per la presentazione della dichiarazione sono diversi a seconda che gli enti siano tenuti o meno all'approvazione del bilancio entro un termine fisso; nel primo caso infatti, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio, nel secondo caso entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Il decreto-legge è in sostanza un provvedimento necessario, quasi un atto dovuto in quanto consente - per alcuni di questi contribuenti - un breve rinvio del termine in conseguenza delle rilevanti modifiche recate alle disposizioni che regolano la posizione tributaria delle persone giuridiche dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge n. 154 del 27 aprile 1989, pubblicata il successivo 29 aprile. Questa data, così recente,

rende comprensibili i ritardi nella predisposizione dei modelli delle dichiarazioni, ma al tempo stesso fa emergere l'esigenza di garantire un margine minimo di tempo ai contribuenti per predisporre le dichiarazioni tributarie sulla base di tali innovazioni.

I termini scadenti in aprile e in maggio, vengono dunque tutti rinviati al 30 maggio 1989. I rinvii interessano peraltro una proporzione modesta, rispetto al totale, dei contribuenti persone giuridiche: la grande maggioranza di essi avrebbe dovuto comunque presentare le dichiarazioni solo entro il termine del 31 maggio. Ne consegue che il pregiudizio alle entrate dello Stato, dipendente dalla posticipazione dei versamenti collegati alle dichiarazioni, è di scarsissimo rilievo.

A nome della 6^a Commissione raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge n. 1732, di conversione del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156.

RUFFINO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

9 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FORTE)

9 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1989.

Differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 30 maggio 1989 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989 sono differiti al 30 maggio 1989.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA – COLOMBO – AMATO – FAN-
FANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI